

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p><b>(RUOLO)</b></p>	<p><b>DOVUTA</b></p> <p><b>SI</b></p>	<p><b>4% annuo</b></p> <p>(art. 20 D.p.r. n. 602/1973)</p> <p><b>N.B.</b></p> <p>Sulle somme il cui pagamento è stato <b>rateizzato</b> o <b>sospeso</b> ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del</p> <p><b>6 % (sei per cento)</b></p> <p>(art. 21 D.P.R. n.</p>	<p><b>2,68 % annuo</b></p> <p>(art. 30 D.p.r. n- 60271973)</p> <p>(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019 n. 148038)</p>	<p><b>A</b></p> <p>Aggio del <b>1 %</b> in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 46/1999</p> <p><b>(Ruoli non coattivi)</b></p> <p><b>B</b></p> <p>Entro 60 giorni dalla notifica</p> <p><b>3 %</b> a carico del contribuente</p>	<p><b>A</b></p> <p><b>30%</b> della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter D.p.r. n. 600/1973 e 54 – bis D.p.r. 633/1972 (art. 13, comma 1, D.p.r. n. 471/1997)</p> <p><b>B</b></p> <p><b>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti</b></p>	<p>La sanzione è <b>ridotta</b>, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p> <p><b>a) ad un decimo del minimo</b> nei casi di mancato</p>	<p><b>Articoli 5 e 6 della Legge Fallimentare</b></p> <p>(R.D. 16-03-1992 e successive modifiche ed integrazioni)</p> <p><b>N.B.</b></p> <p>Il fallimento fiscale (art. 97 D.P.R. n. 602/1973 è stato dichiarato incostituzionale (sent. n. 89/1992) e cancellato dall'ordinamento tributario (art. 16 D.Lgs. n. 471/1997).</p>

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p><b>(RUOLO)</b></p>		<p>602/1973).</p> <p><b><u>N.B.</u></b></p> <p><b>In campo fiscale non è ammesso l'anatocismo.</b></p> <p><b><u>N.B.</u></b></p> <p><b>Interessi legali allo</b></p> <p><b>0,01 %</b></p> <p><b>annuo</b></p> <p><b>(D.M. 11 dicembre 2020 in G.U. del 15/12/2020, a partite dal 01 gennaio 2021)</b></p>		<p><b><u>(Ruoli coattivi)</u></b></p> <p><b><u>C</u></b></p> <p>Entro 60 giorni dalla notifica</p> <p><b>3 %</b></p> <p>a carico dell'Ente creditore</p> <p><b><u>(Ruoli coattivi)</u></b></p> <p><b><u>D</u></b></p> <p>Dopo 60 giorni dalla notifica</p> <p><b>6%</b></p> <p>a carico del debitore</p> <p><b><u>(Ruoli coattivi)</u></b></p>	<p><b>la sanzione è applicata</b></p> <p><b>dal 100% al 200%</b></p> <p>della misura dei crediti stessi.</p> <p>(art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997)</p>	<p>pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p><b>a-bis) ad un nono del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>				<p style="text-align: center;"><b><u>N.B</u></b></p> <p>L'aggio è la remunerazione che l'Agente della Riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.</p> <p><b>La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120/2021, ha sollecitato ancora una volta il legislatore a riformare l'aggio, al fine</b></p>		<p>se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p><b>b)ad un ottavo del minimo</b>, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>				<p>sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio stesso sia di rendere efficiente il sistema della riscossione (in precedenza, sentenza della Corte Costituzionale n. 2019/2019).</p>		<p>pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p><b>b-bis)ad un settimo del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>						<p>incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p><b>b-ter)ad un sesto del minimo</b> se la regolarizzazione</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>						<p>degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p><b>b-quater)ad un</b></p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>						<p><b>quinto del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
<p style="text-align: center;"><b>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(RUOLO)</b></p>						<p>ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;</p> <p><b>c)ad un decimo del minimo</b> di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella</p>	

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
						prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni; (Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997)	
<b>RIMBORSO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (ISTANZA)</b>	<b>PAGATA SI</b>	<b>2,50 %</b> per ognuno dei semestri interi, <b>escluso il primo ed escluso dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

SOGGETTO	IMPOSTA	INTERESSI	INTERESSI DI MORA	AGGIO	SANZIONI	RAVVEDIMENTO OPEROSO	FALLIMENTO
		(artt. 42 – bis; 44; 44 bis, D.p.r. n. 602/1973)  <b><u>N.B.</u></b> <b>In campo fiscale                      non è ammesso                      l’anatocismo.</b>					

Lecce, 27 settembre 2021

Avv. Maurizio Villani

**AVV. MAURIZIO VILLANI**

**Avvocato Tributarista in Lecce**

**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)